

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4056 del 03/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Mariana n. 2966. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e lavorazione prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Loc. San Giorgio Via San Giorgio n. 1495
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4152 del 02/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Mariana n. 2966. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e lavorazione prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Loc. San Giorgio Via San Giorgio n. 1495.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/05/2019, acquisita al Prot. Unione 21758 e da Arpa al PG/2019/84261 del 28/05/2019, da FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S. nella persona dell'Ing. Ricci Costante, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante Sig. Zavalloni Christian tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis

dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Mariana n. 2966 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione e lavorazione prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Loc. San Giorgio, Via San Giorgio n. 1495, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 27216 del 20/06/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/97478, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che in data 18/07/2019 la ditta ha trasmesso al Suap la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 31283 e da Arpa al PG/2019/118120 del 26/07/2019;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 95076 del 08/08/2019, acquisito al PG/2019/125424 del 08/08/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni di lavorazioni indicate nella suddetta relazione acustica ed in particolare le emissioni delle sorgenti di rumore e le condizioni ambientali considerate"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio acquisito in data 22/08/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 95076 del 08/08/2019, acquisito al PG/2019/125424 del 08/08/2019, con il quale il Dirigente del Comune di Cesena ha rilasciato nulla osta per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso stradale nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica** parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 03651350401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Mariana n. 2966, **per l'insediamento adibito a produzione e lavorazione prodotti agricoli sito in Comune di Cesena, Loc. San Giorgio Via San Giorgio n. 1495.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: **siano rispettate le condizioni di lavorazioni indicate nella relazione acustica data 15 luglio 2019 ed in particolare le emissioni delle sorgenti di rumore e le condizioni ambientali considerate.**
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di produzione e lavorazione di prodotti agricoli, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente una potenzialità di circa 60 lt/min di reflui scaricati;
- Le acque reflue provenienti dal lavaggio di patate, effettuato tramite apposito macchinario, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in dissabbiatore avente volume utile da 4,05 mc;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui provenienti dalla lavorazione (dissabbiatore) pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare (accumulo di sostanze solide nello scarico);
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Le acque reflue industriali sopracitate recapitano nel corpo recettore in un unico punto di scarico unitamente alle acque reflue domestiche e alle acque meteoriche;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella Tavola denominata "Pianta Fognature" comprendente lo schema complessivo della rete fognaria, acquisita in data 28/05/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/84261, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del dissabbiatore e prima dell'immissione della rete fognaria interna dello stabilimento che raccoglie le acque reflue domestiche e le acque meteoriche;
- Lo scarico recapita nel fosso stradale, incrocio di Via San Giorgio con Via Mariana, afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 07/08/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/124689;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva del dimensionamento del sistema di trattamento installato acquisita agli atti in data 28/05/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/84261 così come successivamente integrata in data 26/07/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/118120;
- Tavola Unica denominata "Schema Fognature", a firma del tecnico Ing. Ricci Costante, in scale 1:500 e 1:2000, acquisita agli atti in data 26/07/2019 al al Prot. Arpae n. PG/2019/118120 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via San Giorgio n- 1495 – Loc. San Giorgio - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Produzione e lavorazione di prodotti agricoli
Provenienza dello scarico	Lavaggio patate
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Potenzialità	Circa 60 lt/min di reflui scaricati
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore avente volume utile da 4,05 mc
Ubicazione pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle del dissabbiatore e prima dell'immissione della rete fognaria interna dello stabilimento che raccoglie le acque reflue domestiche e le acque meteoriche
Corpo Recettore	Fosso stradale, incrocio di Via San Giorgio con Via Mariana, afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto d'ispezione terminale così come identificato nella Tavola denominata "Schema Fognature", acquisita in data 26/07/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/118120 è da intendersi quello posto immediatamente a valle del dissabbiatore e prima dell'immissione della rete fognaria interna dello stabilimento che raccoglie le acque reflue domestiche e le acque meteoriche. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) I materiali sedimentati, derivanti dall'impianto di dissabbiatura, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 4) I materiali sedimentati potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 15/05/2019 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 64203/466 del 28/05/2019) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visto il Benestare N. 14491 PG N 96618/338 del 30/08/2018 per lo scarico di acque meteoriche in acque superficiali rilasciato a Futuragri Soc. Agr. S.S. per la rete relativa al piazzale ad uso parcheggio e manovra automezzi Foglio 47 – Mapp. 636-639-599-640 e afferente allo scarico in via San Giorgio;

Visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	FUTURAGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S. – Legale rappresentante pro tempore
Ubicazione insediamento	Via San Giorgio 1495
Destinazione dell'insediamento	Uffici e relativi piazzali di manovra
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Potenzialità insediamento	10 A.E.
Ricettore dello scarico	fosso stradale
Impianto di trattamento:	Fossa Imhoff da 10.E. Filtro batterico aerobico da 6,60 mc (H 1,5) con sedimentazione finale con Imhoff da 1.000 litri

PRESCRIZIONI PER REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA di acque miste provenienti dall'insediamento indicato in premessa:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alle integrazioni prodotte in data 18/07/2019;

2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. la confluenza delle acque reflue provenienti dai sistemi di trattamento sopra descritti e delle acque meteoriche dovrà avvenire in uscita dall'invaso per l'invarianza prima del pozzetto finale per l'immissione nel fosso stradale;

4. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne e le schede tecniche dei trattamenti presenti;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO di acque reflue domestiche e acque meteoriche in fosso stradale secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con adeguati interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale, con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Il filtro aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale deve essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpa – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico che interferisca sullo scarico.

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente atto decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.